

Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Statuto

(deliberato dall'Assemblea dei soci, sabato 28 maggio 2011)

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Verona l'Associazione di Volontariato senza fini di lucro denominata "Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea", di seguito denominato Istituto.

L'Istituto ha sede legale in Via Cantarane n. 26 nel Comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione di Volontariato "Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi regionali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Istituto si propone lo studio dell'età contemporanea, e nello specifico del periodo dal fascismo alla Resistenza all'Italia repubblicana, con particolare riguardo al territorio veronese
A tal fine:

a) raccoglie e ordina tutti i documenti che riguardino l'anzidetto periodo storico e ne agevola la consultazione in osservanza delle norme stabilite dal Comitato scientifico;

- b) raccoglie testimonianze, promuove inchieste presso enti pubblici e privati, accerta dati anche statistici sulla vita politica, economica, sociale e militare di quel periodo;
- c) promuove e organizza convegni di studio, conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni utili ai fini della conoscenza della storia contemporanea;
- d) promuove e cura l'aggiornamento degli insegnanti e favorisce le iniziative tendenti all'educazione alla storia;
- e) promuove la pubblicazione di documenti, studi e monografie relativi agli argomenti di cui ai comma precedenti, a scopo scientifico, didattico e divulgativo;
- f) collabora con gli Enti locali e con altri soggetti alla realizzazione di iniziative culturali sulla base di contratti e/o convenzioni di volta in volta stipulati.

Nello svolgimento delle attività su indicate l'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea:

1. impiega eventuali utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di essi fra i soci;
2. può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

Art. 4 - Patrimonio ideale

L'Istituto si riconosce negli ideali di democrazia, libertà e antifascismo che animarono il movimento resistenziale che fu alla base della Repubblica italiana. L'adesione all'Istituto da parte dei soci comporta il riconoscimento e la valorizzazione di tali ideali.

Art. 5 - Adesioni ad altri Istituti

L'Istituto aderisce all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e all'Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è dato:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle rendite patrimoniali e dagli eventuali proventi delle attività sociali;
- c) da contributi finalizzati;
- d) da contributi del Fondo sociale europeo e di istituzioni aventi fini culturali;
- e) da donazioni, eredità, legati, di quanti condividano gli scopi dell'Istituto;
- f) da contributi che possono pervenire all'Istituto in forza di norme legislative nazionali o regionali o di deliberazioni di Enti e/o Istituzioni;
- g) dal patrimonio librario e documentario, da arredi e strumenti vari e da altri beni che l'Istituto possiede;
- h) da ogni altro provento legato all'attività svolta.

Art. 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'Istituto i signori Luigi Ambrosoli, Giovanni Dean, Gianfranco De Bosio, Emilio Franzina, Maurilio Guasco, Annamaria Lona, Licisco Magagnato, Berto Perotti, Giovanni Zalin, Maurizio Zangarini e inoltre la Provincia e il Comune di Verona.

Ciascuno dei due Enti pubblici nomina nel proprio seno tre rappresentanti, perché partecipino ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Art. 8 – Soci

Possono divenire soci dell'Istituto coloro che si occupano dello studio della storia contemporanea e dell'insegnamento della disciplina storica, e comunque tutti coloro che si riconoscono nelle finalità, tanto scientifiche quanto ideali, che l'Istituto si propone e ricordate sopra sub artt. 3 e 4.

Possono pure divenire soci Istituti ed Enti e quanti altri abbiano interesse al conseguimento dei fini statutari, purché ne facciano esplicita richiesta.

In nome delle singole Associazioni rappresentate, possono divenire soci i Presidenti, o un loro delegato, delle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dell'Associazione volontari della libertà (AVL), della Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dell'Associazione nazionale degli ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPPIA), dell'Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione (CIL) e dei Superstiti della Divisione Acqui.

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Quota associativa

L'adesione all'Istituto e il diritto di partecipazione e voto in Assemblea dei soci sono subordinati al pagamento della quota associativa annuale.

Per le persone fisiche l'ammontare di tale quota viene stabilito dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo; per le persone giuridiche, comprese quelle dei soci fondatori, essa viene concordata fra il Consiglio direttivo e i singoli Enti tramite appositi protocolli d'intesa.

Eventuali esenzioni dal pagamento sono di esclusiva competenza del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Decadenza da socio

Il diritto di Socio cessa di essere tale per:

- a) dimissioni
- b) morosità di pagamento delle quote
- c) decisione del Consiglio direttivo causata da comportamenti contrari ai fini dell'Istituto.

Art. 11 - Organi dell'Istituto

Organi dell'Istituto sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese.

Art. 12 – Assemblea

L'Assemblea, convocata dal Presidente dell'Istituto, è composta da tutti i soci che godano del diritto di voto deliberativo, ed è presieduta da un Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta, il quale provvede a designare un socio verbalizzante. Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti durante l'anno sociale precedente e in regola con l'iscrizione nell'anno corrente.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio direttivo ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

E' convocata tramite avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata e, *ad adiuvandum*, con gli altri mezzi ritenuti idonei, inclusa la posta elettronica.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

Compete all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente dell'Istituto, i membri del Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti, tramite votazione a scrutinio segreto;
- b) approvare le relazioni presentate dal Presidente e/o dal Direttore;

- c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo e la relazione morale presentata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) deliberare sulle proposte del Consiglio direttivo in merito alla decadenza dalla qualità di soci dell'Istituto, in caso di mancata adesione ai fini che lo stesso si propone di conseguire, tramite votazione a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti);
- e) approvare l'eventuale nomina del Presidente onorario, proposto dal Consiglio direttivo.
- f) determinare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote associative per le persone fisiche.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Compete all'Assemblea convocata in via straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto deliberate dal Consiglio direttivo, tramite votazione palese a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti);
- b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Istituto tramite votazione palese a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).

Art. 16 - Validità delle sedute

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che può essere effettuata anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma a non meno di un'ora dalla prima convocazione, le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Ogni partecipante all'Assemblea può assumere fino ad un massimo di 3 deleghe. I soci presenti in Assemblea in qualità di rappresentanti designati da Enti e/o Istituzioni, possono raccogliere deleghe esclusivamente in rappresentanza dello stesso ente e/o istituzione che li ha nominati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei soci presenti, tranne nei casi in cui sia richiesta maggioranza qualificata.

Di ogni adunanza dell'Assemblea va redatto specifico verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal socio verbalizzante.

Art. 17 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Istituto e da 11 (undici) membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei soci votanti. Ne fa parte anche il Direttore.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Allo scadere del mandato restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I membri che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa vengono sostituiti dai primi non eletti; in caso di assenza di candidati si procede, in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci, alla elezione dei sostituti, che restano in carica per la durata del Consiglio direttivo in cui sono stati nominati.

Art. 18 - Competenze del Consiglio direttivo

Compete al Consiglio direttivo:

- a) nominare il Direttore;
- b) nominare il Comitato scientifico;
- c) nominare il Direttore amministrativo/Tesoriere;
- d) approvare e rendere operativi i programmi proposti dal Direttore, dal Comitato scientifico e dal Laboratorio di didattica della storia;
- e) predisporre lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- f) conferire incarichi professionali su indicazione del Direttore e/o del Comitato scientifico;
- g) proporre all'Assemblea l'eventuale nomina del Presidente onorario
- h) deliberare sulle modifiche dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci;

- i) deliberare sulle domande di ammissione all'Istituto in qualità di soci;
- l) deliberare la cessazione dalla qualità di soci, rispetto alle finalità statutarie ricordate sub art. 8 e art. 14 comma e), per le persone fisiche o giuridiche;
- m) garantire la tutela e l'integrità del patrimonio dell'Istituto.

Art. 19 - Sedute del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi membri; delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio direttivo va redatto il verbale, che verrà approvato nella seduta successiva, e che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal consigliere verbalizzante.

Art. 20 – Scioglimento

All'atto dell'eventuale scioglimento dell'Istituto il Consiglio direttivo delibera sulla destinazione del materiale librario e archivistico e di quant'altro in possesso dell'Istituto, sentito il parere del Comitato scientifico.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. Ha il compito di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio direttivo e di presiederne le sedute;
- b) sovrintendere alla vita dell'Istituto ed alla sua gestione economica ed amministrativa;
- c) partecipare di diritto alle sedute del Comitato scientifico;
- d) rappresentare l'Istituto nel Consiglio generale dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e nell'Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell'età

contemporanea.

Art. 22 - Direttore

Il Direttore coordina le attività dell'Istituto. Ha il compito di:

- a) sovrintendere all'organizzazione dell'attività scientifica, dell'archivio e della biblioteca;
- b) formulare al Consiglio direttivo proposte in ordine al programma di attività;
- c) proporre al Consiglio direttivo la composizione del Comitato scientifico;
- d) curare l'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo in materia scientifica;
- e) attendere alla gestione ordinaria dell'Istituto;
- f) partecipare alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei conti

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono eletti in numero di tre dall'Assemblea dei soci, e durano in carica tre anni. Gli eletti nominano il proprio Presidente. In occasione dell'esame del rendiconto il Collegio presenta all'Assemblea una relazione morale sull'andamento economico finanziario dell'Istituto.

Art. 24 - Comitato scientifico

È facoltà dell'Istituto dotarsi, su proposta del Direttore e delibera del Consiglio Direttivo, di un Comitato scientifico, composto da studiosi qualificati. Le sedute sono convocate e presiedute dal Direttore dell'Istituto; ad esse partecipa il Presidente. Il Comitato scientifico può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri.

I membri del Comitato scientifico decadono contemporaneamente al Consiglio direttivo che li ha nominati.

Art. 25 - Competenze del Comitato scientifico

Compete al Comitato scientifico:

- a) fornire indirizzo e consulenza scientifica sui lavori che ad esso

vengono sottoposti dal direttore;

b) formulare proposte di ricerca da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

c) esprimere pareri in merito all'attività di ricerca ed editoriale dell'Istituto.

Art. 26 - Direttore amministrativo/Tesoriere

Il Direttore amministrativo/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. A lui compete:

a) garantire la regolare tenuta della contabilità sociale dell'Istituto;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

c) verificare la regolarità della posizione dei soci in relazione al versamento della quota associativa annuale;

d) redigere l'elenco dei soci aventi diritto di voto in assemblea;

e) ogni altra questione attinente agli aspetti patrimoniali e contabili dell'Istituto.

Art. 27 - Laboratorio di didattica

L'Istituto può dotarsi di un Laboratorio di didattica della storia. Esso ha il compito di elaborare le strategie culturali e didattiche tramite le quali l'Istituto si propone al mondo della scuola.

Art. 28 - Anno sociale

L'anno sociale e gli esercizi finanziari coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 29 - Norme transitorie e finali

a) Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, rimangono fino alla scadenza naturale.

b) Per quanto non espressamente contemplato e regolamentato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia, sia per quanto riguarda la ricerca storica che la gestione di elenchi.